



COMUNE DI
CASTELLINO DEL BIFERNO
MEDAGLIA DI BRONZO AL MERITO CIVILE (1943 – 1944)



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

ORIGINALE

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 1 agosto 2016
ai sensi dell'art. 252 del D. LGS. 18.08.2000, n. 267

DELIBERAZIONE N. 4 del 2 Agosto 2017

**Oggetto: Proposta di adozione della Procedura semplificata di liquidazione di cui
all'art. 258 del D. L.vo 267/2000**

L'Anno 2017, il giorno due del mese di Agosto, alle ore 11.00, in Castellino del Biferno, nella casa comunale, l'Organo straordinario di liquidazione, nella persona della dott.ssa Filomena Iapalucci, ha adottato la presente deliberazione.

PREMESSO

- Che il Comune di Castellino del Biferno, con deliberazione del Commissario ad acta per il dissesto n. 1 del 12 maggio 2016, esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- Che con D.P.R. in data 1 agosto 2016 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente, ai sensi dell'art. 252, comma 1 del TUEL;
- Che in data 23 Agosto 2016 il suddetto decreto è stato notificato al Commissario straordinario di liquidazione Dott.ssa Iapalucci Filomena;
- Che ai sensi dell'art. 252 comma 2 del TUEL, l'Organo straordinario di liquidazione in data 24 Agosto 2016, si è regolarmente insediato presso il Comune di Castellino del Biferno;

RICHIAMATI

- L'art. 254, comma 3 del D.L.vo 267/2000, che stabilisce che *"nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi:*
 - *I debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;*
 - *I debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;*

- *I debiti derivanti da transazioni compiute dall'Organo Straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7;*
- L'art. 255, comma 10 del D. L.vo 267/2000, il quale, per effetto del D.L. 50 del 24 aprile 2017, convertito con L. 21 giugno 2017, n. 96, art. 36, comma 2, subisce le seguenti modifiche:
 1. *In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, per i comuni e le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione.*
 2. *L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria della liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori.*
 3. *Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai comuni e alle province che deliberano lo stato di dissesto finanziario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto – legge, nonché a quelli, già in stato di dissesto finanziario, per i quali alla medesima data non è stata ancora approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.*
 - 3-bis. *Sono fatti salvi gli atti compiuti e i provvedimenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi del comma 457 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel testo vigente prima della medesima data”.*
- L'art. 258 del D. L.vo 267/2000, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, che prevede:
 - *Comma 1 – “L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione...”;*
 - *Comma 2 – “L'Ente locale dissestato è tenuto....a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare,..., tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione”;*
 - *Comma 3 – “L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 gg dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine,...., propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi”;*
 - *Comma 4 – “L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100,per cento per i debiti assistiti da privilegio”;*

- Comma 7 –*“E’ restituita all’ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione, esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti”;*
- Il titolo VIII, capi II e III del D. L.vo 267/2000;
- La legge costituzionale n. 3/2001;
- L’art. 31, comma 1, della L. 289/2002;
- Il D. P.R. n. 378/1993, contenente il regolamento recante norme sul rifinanziamento degli enti locali;
- La Circolare del Ministero dell’Interno 20.9.1993 n. F.L. 21/92;

CONSIDERATI

- La deliberazione n. 13/SEZAUT/2012/FRG della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2010-2011, ove si specifica che *“...la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL, con la definizione transattiva delle pretese dei creditori, ha risolto molte difficoltà; è apprezzata da tutti gli OSL e, dove possibile, attuata. L’applicazione di detta procedura genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l’importante effetto positivo di evitare all’ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce”;*
- Una precedente deliberazione della stessa Sezione Autonomie (deliberazione n. 14/SEZAUT/2009/IADC) sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2007-2008, con la quale la Corte dei Conti ebbe modo di osservare che *“...la chiave di volta, che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL...E’ in questo ambito che il legislatore dovrebbe intervenire rendendo tale procedura, innanzitutto, obbligatoria per l’Amministrazione...”;*
- Le analisi svolte nello studio pubblicato sul sito internet del Ministero dell’Interno “Il dissesto finanziario degli enti locali alla luce del nuovo assetto normativo”, ove si afferma che *“Questa procedura, non sempre applicata, dovrebbe invece essere sostenuta in tutti i casi in quanto permette un notevole risparmio e la soluzione di problematiche che si trascinano da anni, inoltre la transazione ed il relativo pagamento, se, da una parte, permettono al creditore di ottenere l’immediata liquidità, d’altra parte solleva l’ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie che dopo il rendiconto finale i creditori, se non hanno espressamente rinunciato, possono richiedere aggredendo direttamente le casse comunali. L’adozione della procedura semplificata è sicuramente uno strumento fondamentale per il risanamento...”;*

DATO ATTO

- che questo OSL ritiene doveroso proporre l’adozione della procedura semplificata prevista dall’art. 258 del d. L.vo 267/2000, ai fini del risparmio di spesa, di accelerazione delle operazioni di risanamento e per tutte le considerazioni espresse precedentemente;
- che le istanze di ammissione alla massa passiva sono 77;
- che l’importo complessivo risultante dalle istanze presentate dai presunti creditori è pari ad euro 795.562,13;
- che il quadro riassuntivo dei residui attivi e passivi di competenza di questo OSL è presente nella delibera del Commissario per la gestione straordinaria n. 25/2016 di Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2015;

- che l'organo straordinario di liquidazione ha ritenuto di dover attendere, ai fini della presente proposta di adozione, che si concludesse almeno l'iter di rilascio delle certificazioni ex art. 254, comma 4 del D.L.vo 267/2000 da parte dei responsabili di servizio, con la precisazione che alcune fattispecie debitorie, oggetto di istanza o comunque afferenti al periodo della liquidazione, sono ancora in fase di istruttoria presso gli uffici comunali;
- che all'importo della massa passiva ammissibile deve essere sommato l'importo per gli oneri della liquidazione (compenso ai componenti dell'OSL di cui al D.M. 9.11.1995, oneri riflessi, spese di pubblicità avviso, remunerazione per lavoro straordinario svolto da personale di supporto, eventuali spese per riscossioni tributi ed altre spese diverse) prudenzialmente quantificato in complessivi euro 100.000,00;
- che all'importo della massa passiva ammissibile sono stati sommati, prudenzialmente, gli importi degli oneri di restituzione dell'anticipazione di liquidità, inserita nel fondo cassa al 31 dicembre 2015, in favore dell'Ente e di Cassa Depositi e Prestiti, così come indicato nel parere reso al Comune di Castellino del Biferno dalla Sezione Regionale di Controllo per il Molise con deliberazione n. 134 del 18/05/2017;
- che in merito alla suddetta quantificazione è stato richiesto un parere al Ministero in data 13 luglio 2017 e che in relazione alla risposta si valuterà l'opportunità di un'eventuale rettifica dell'importo della massa passiva;
- che codesto Organo, in relazione alle modifiche normative intervenute con la L. 21 giugno 2017, n. 96, art. 36, comma 2, amministrerà i residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata in maniera separata, valutando la facoltà di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori.
- che al momento, dalla sommaria delibazione da parte dell'OSL, la situazione della **MASSA PASSIVA** stimata può essere riassunta nella tabella che segue:

Quadro Massa Passiva

| | |
|--|---------------------|
| 1. Importo complessivo delle istanze di ammissione alla massa passiva | € 795.562,13 |
| di cui istanze presentate dal personale dipendente (crediti privilegiati per lavoro dipendente, ad accantonamento per il 100%) | € 8.234,98 |
| 2. Importo complessivo (stimato) delle istanze da escludere, in toto o in parte | € 467.010,65 |
| 3. Importo (stimato) delle istanze da ammettere a seguito di delibazione (1-2) | € 328.551,48 |
| di cui istanze presentate dal personale dipendente (crediti privilegiati per lavoro dipendente, ad accantonamento per il 100%) | € 8.234,98 |
| 4. Importo complessivo (stimato) dei residui passivi (debiti di bilancio) non già contenuti nelle istanze di ammissione alla massa passiva | € 426.514,61 |
| Di cui afferenti a rimborso anticipazione di liquidità (ad accantonamento per il 100%) | € 196.860,30 |
| 5. Debiti fuori bilancio non già contenuti nelle istanze di ammissione alla massa passiva | € 16.648,11 |
| 6. Importo spese della liquidazione (ad accantonamento per il 100%) | € 100.000,00 |
| Totale massa passiva | € 871.714,20 |

Relativamente al predetto "Totale massa passiva", quantificata in euro 871.714,20, si precisa che:

- dalla sommaria delibazione da parte dell'OSL risultano crediti privilegiati per lavoro dipendente per circa euro 8.234,98, già inseriti nel totale indicato al punto 1 del prospetto riepilogativo che precede;

- dalla sommaria deliberazione da parte dell'OSL i crediti relativi a diverse istanze risultano non iscritti in bilancio e la documentazione a supporto delle stesse è a dir poco carente; inoltre per alcune delle stesse l'istruttoria risulta alquanto complessa;
 - nel corso dell'espletamento dell'attività di questo OSL sono emerse ulteriori partite debitorie, non inserite in bilancio, di cui, peraltro, l'Ente non era a conoscenza e che pertanto la perimetrazione della massa passiva potrebbe non essere definitiva;
 - in seguito verranno dettagliate, per ogni voce della massa passiva, gli importi riferibili alle partite vincolate, in considerazione delle modifiche normative introdotte all'art. 255, comma 10 del D. L.vo 267/2000, per effetto della L. 21 giugno 2017, n. 96, art. 36, comma 2, richiamato in precedenza, per la cui gestione è stato richiesto un chiarimento al Ministero competente con nota n. 1716 dell'11 maggio 2017;
- che la situazione presumibile della **MASSA ATTIVA** da destinare al pagamento delle passività è riportata nella seguente tabella:

Quadro Massa Attiva

| | |
|--|---------------------|
| 1. Fondo di cassa al 31.12.2015 (ai sensi dell'art. 6 co. 2 lett. A) del DPR 378/1993 | € 135.869,79 |
| 2. Residui attivi già riscossi ed altre entrate confluite sul conto di tesoreria della liquidazione (successivi alla data di insediamento OSL) | € 1.557,29 |
| 3. Quote di mutui residue (art. 6 co. 2 DPR 378/1993) | € - |
| 4. Crediti riportati tra i residui attivi (art. 6 co. 2 DPR 378/1993) derivanti da attività di accertamento fiscale | € - |
| 5. Altri crediti riportati tra i residui attivi (es. fondo di solidarietà, ruolo TARI Anno 2015, contributo investimenti anno 2015, etc.) | € 292.493,60 |
| Fondo di solidarietà Anno 2015 | € 74.387,46 |
| Ruolo Tari Anno 2015 | € 65.000,00 |
| Contributo investimenti ANNO 2015 | € 20.339,50 |
| Altri crediti riportati tra i residui attivi afferenti a fondi vincolati | € 132.766,64 |
| Totale Massa Attiva | € 429.920,68 |

Relativamente al predetto "Totale massa attiva", quantificata in euro 429.920,68 si precisa che:

- non sono stati riportati tra i crediti della massa attiva i residui attivi derivanti da attività tributarie, in quanto la probabilità di riscossione è alquanto scarsa e richiederà dei tempi di incasso molto lunghi, dovendosi avviare le relative attività di recupero coattivo giudiziale ed extra giudiziale;
- che i residui attivi al 31 dicembre 2015, di competenza di questo Organo, per quanto sia stato deliberato il conto consuntivo relativo all'esercizio, sono ancora in corso di verifica per poterne accertare l'effettiva consistenza ed i relativi titoli giuridici e che pertanto, prudenzialmente, sono stati riportati nella massa attiva solo quelli ritenuti certi;

- il totale della massa attiva sarà suscettibile di rettifica a seguito della comunicazione da parte dell'Ente degli incassi, a valere sulla gestione dei residui attivi al 31 dicembre 2015, successivi alla data di insediamento di questo Organo, la cui quantificazione è stata richiesta con delibera n. 2 del 7 luglio 2017 e rispetto alla quale ancora non c'è stato un riscontro;
 - questo Organo straordinario di liquidazione ha richiesto all'Ente la quantificazione di eventuali avanzi di amministrazione da destinare al risanamento finanziario, ma ad oggi tale avanzo non risulta ancora quantificato in quanto non è ancora stato approvato il Conto consuntivo per l'anno 2016;
 - in seguito verranno dettagliate, per ogni voce della massa attiva, laddove avesse pertinenza, gli importi riferibili alle partite vincolate, in considerazione delle modifiche normative introdotte all'art. 255, comma 10 del D. L.vo 267/2000, per effetto della L. 21 giugno 2017, n. 96, art. 36, comma 2, e in relazione alla risposta Ministeriale al quesito posto e richiamato in precedenza;
 - ai sensi dell'art. 255 del D. L.vo 267/2000, la stessa massa attiva è costituita, tra l'altro, dai proventi derivanti dall'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, per i quali lo stesso Ente ha deliberato, con delibera del Commissario per la gestione straordinaria n. 31/2016, l'Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2016/2018 e ha avviato già una procedura di vendita di alcuni immobili, attraverso un avviso d'asta indetto con determina del Responsabile N. 5 del 16 dicembre 2016, per un importo complessivo pari a € 325.306,24;
- Che pertanto il **Fabbisogno netto presuntivo** risulta essere pari a euro 158.484,06, così determinato:

| | |
|--|---------------------|
| Fabbisogno Lordo Presuntivo =Totale massa passiva (€ 871,714,20) - crediti privilegiati (€ 8.234,98) - spese per la liquidazione (€ 100.000,00) - rimborso anticipazione di liquidità (€ 196.860,30) | 566.618,92 |
| 50% Fabbisogno Lordo presuntivo | € 283.309,46 |
| Fabbisogno Netto presuntivo = 50% Fabbisogno Lordo presuntivo (€ 283.309,46) + Debiti privilegiati (€ 8.234,98) +Spese per la liquidazione (€ 100.000,00) + rimborso anticipazione di liquidità (€ 196.860,30) - totale massa attiva (€ 429.920,68) | € 158.484,06 |

- che al fine di garantire la *par condicio creditorum* è necessario che l'Ente si impegni a mettere a disposizione le risorse necessarie per soddisfare tutti i debiti utilizzando, a tal fine, i fondi rinvenienti dalla Legge 213 del 2012, se stanziati nel corso del 2017, ed eventualmente quelli attivabili con la L. 160/2016;
- che in caso di non adesione alla procedura semplificata, l'OSL, in ottemperanza al vigente quadro normativo di riferimento, dovrà procedere con la c.d. modalità ordinaria, prevista dall'art. 256 e segg. del D. L.vo 267/2000, che prevede il deposito al Ministero dell'Interno del piano di rilevazione, l'approvazione del piano di estinzione con il pagamento delle passività sino alla concorrenza della massa attiva realizzata. La parte non coperta dovrà inevitabilmente essere posta a carico dei futuri bilanci dell'ente locale ed essere ripianata anche mediante l'adozione di piani di impegno pluriennali;

RITENUTO

- conseguentemente utile, necessario, opportuno e conveniente per tutti i soggetti coinvolti, procedere con l'adozione della modalità semplificata, proponendo periodicamente le transazioni limitatamente ai debiti certi, liquidi ed esigibili che verranno successivamente definiti, pur evidenziando che è solamente l'Amministrazione comunale *pro-tempore* a poter decidere di optare per la modalità di accertamento e liquidazione di cui al richiamato art. 258, mettendo conseguentemente a disposizione dell'OSL la necessaria liquidità;
- che la procedura semplificata prevede che entro trenta giorni dalla notifica della proposta la Giunta deliberi l'adesione o meno alla procedura semplificata e che, in caso positivo, si impegni a mettere a disposizione risorse finanziarie che, unitamente a quelle nella disponibilità dell'OSL, siano sufficienti a coprire almeno il 50% del fabbisogno lordo presuntivo, oltre all'importo calcolato al 100% per i debiti privilegiati, per gli oneri della liquidazione e per il rimborso dell'anticipazione di liquidità;
- che, nel caso in cui la Giunta non esprima l'adesione alla procedura semplificata, il diniego dovrà essere motivato e dovranno essere indicate le modalità con le quali l'amministrazione comunale intenda fare fronte alla massa passiva;
- che in base al co. 5 del citato art. 258 del D. L.vo 267/2000 l'adozione della procedura semplificata fa venire meno l'obbligo di predisposizione del piano di rilevazione;
- che in riferimento ai crediti caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa verranno proposte le transazioni tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili in cassa, sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze e in considerazione dell'iter di rilascio delle attestazioni rese ai sensi dell'art. ex art. 254, comma 4 del D.L.vo 267/2000 da parte dei responsabili di servizio e della conseguente chiusura delle istruttorie ancora in corso;
- che, in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità cui si deve ispirare l'attività amministrativa questo Organo deve contemperare l'esigenza di risanamento dell'Ente e le legittime aspettative dei soggetti individuati quali creditori;
- che l'adozione della procedura semplificata garantisce il raggiungimento di tali obiettivi;

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. Di proporre alla Giunta comunale, ritenendola valida anche in base ai principi di economicità, efficacia ed efficienza, l'adozione della modalità semplificata di liquidazione, di cui all'art. 258 del d. L.vo 267/2000;
2. Di richiedere alla Giunta comunale di esplicitare formalmente con deliberazione l'adesione o meno alla procedura semplificata, provvedimento che dovrà essere adottato entro 30 gg dalla data della presente, con l'impegno ad individuare le risorse finanziarie necessarie alla liquidazione, per la copertura di almeno il 50% dei debiti (100% se privilegiati);
3. Di riservarsi di precisare tempestivamente, non appena ciò sarà reso possibile anche dalle istruttorie ancora in corso, l'ammontare della massa passiva ammessa alla liquidazione, comprensiva dei debiti di bilancio non "coperti" da specifica istanza di ammissione al passivo e per gli ulteriori debiti che potrebbero afferire alla massa passiva, ai sensi dell'art. 5, co. 2, della L. 140/2004, che prevede il reinserimento nella massa passiva di tutti i debiti correlati ad atti e

fatti di gestione verificatisi, nel caso di specie, al 31.12.2015, ed accertati entro l'approvazione del rendiconto di gestione, ai quali la normativa garantisce la stessa parità di trattamento;

4. Si fa riserva di procedere ad eventuali rettifiche ed integrazioni nell'ambito di eventuali economie che verranno a prodursi;
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento: al Sindaco, al Segretario e, per conoscenza, al Ministero dell'Interno, Direzione Finanza Locale, alla Sezione Regionale di Controllo e alla Prefettura di Campobasso.
6. Di dare atto che ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 la presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Letto, confermato, sottoscritto

Dott.ssa Filomena Iapalucci



N. 193 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE
(art. 32 legge 18.06.2009, n. 69)

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata, il giorno - 3 AGO 2017, nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.castellinodelbiferno.cb.it, accessibile al pubblico, e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione

COMUNE DI CASTELLINO DEL BIFERNO

Prot. n.:

CASTELLINO DEL BIFERNO, 03-08-2017

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

8602 CASTELLINO DEL BIFERNO CB

Oggetto : Restituzione atto pubblicato

Si restituisce l'atto di seguito indicato:

Atto Vs num. di pratica 4 DEL 02/08/2017

Oggetto: PROPOSTA DI ADOZIONE DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA DI LIQUIDAZIONE DI CUI ALL'ART 258 DEL D.LVO 267/2000

Distinti saluti.

Il Messo Notificatore

d'angelo mario